PASSARETTI
TAX & CORPORATE FINANCE

Conferimento di partecipazioni e costituzione di società holding

(art. 177 TUIR)

Premessa

La presente circolare fornisce un inquadramento operativo delle operazioni di conferimento di partecipazioni finalizzate alla costituzione o al rafforzamento di società holding, con particolare attenzione al regime di realizzo controllato di cui all'art. 177 del TUIR, alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 e ai principali profili contabili, fiscali e antiabuso che devono essere valutati nella fase di progettazione dell'operazione.

L'operazione è frequentemente utilizzata nei processi di riorganizzazione societaria, nella creazione di holding di famiglia, nella razionalizzazione dei flussi finanziari di gruppo, nella gestione unitaria delle partecipazioni e nei passaggi generazionali. Proprio per la sua rilevanza pratica, il conferimento non deve essere considerato una mera operazione formale: occorre verificare l'effetto giuridico prodotto, il regime fiscale applicabile, la corretta determinazione del valore di realizzo e la coerenza economica complessiva dell'assetto finale.

L'impostazione seguita è operativa: dopo l'inquadramento dei regimi fiscali, sono riportati gli aspetti da verificare, le principali criticità e alcuni esempi numerici volti a chiarire le dinamiche reali dell'operazione. Le valutazioni devono comunque essere adattate al caso concreto, sulla base degli statuti, dei patti parasociali, dei diritti amministrativi e patrimoniali collegati alle partecipazioni, dei valori contabili e fiscali e della finalità economica perseguita.

1 Differenza tra conferimento e permuta di partecipazioni

Il conferimento di partecipazioni è l'operazione mediante la quale un socio trasferisce alla società conferitaria le partecipazioni detenute in una società partecipata, ricevendo in cambio partecipazioni della conferitaria. La conferitaria può essere una società già esistente, che delibera un aumento di capitale e/o di patrimonio netto, oppure una società di nuova costituzione. L'effetto economico è che il socio conferente non detiene più direttamente la partecipazione nella società conferita, ma la detiene indirettamente tramite la holding conferitaria.

La permuta di partecipazioni conduce a un risultato economico analogo, ma attraverso una tecnica diversa: il socio scambia la partecipazione posseduta nella società target con azioni proprie già detenute dalla società acquirente. Nella permuta non vi è, quindi, l'emissione di nuove partecipazioni a fronte dell'apporto; la società acquirente deve essere preesistente e deve avere azioni proprie disponibili da attribuire ai soci della società scambiata.

La distinzione è rilevante perché l'art. 177 disciplina sia la permuta, al comma 1, sia il conferimento, al comma 2 e seguenti, prevedendo effetti fiscali differenti. In entrambi i casi vi sono tre soggetti concettuali: il socio conferente o permutante, la società conferitaria o acquirente e la società scambiata, le cui partecipazioni sono oggetto dell'operazione.

Soggetto / elemento	Funzione nell'operazione
Socio conferente	Soggetto che apporta alla holding la partecipazione posseduta nella società operativa o target.
Società conferitaria / holding	Società che riceve la partecipazione e attribuisce al conferente proprie quote o azioni, o comunque iscrive l'apporto a patrimonio netto.
Società scambiata / conferita	Società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento o permuta.
Partecipazioni ricevute	Quote o azioni della conferitaria assegnate al conferente, ovvero incremento di patrimonio netto della conferitaria in suo favore.

2 Regime ordinario: art. 9 TUIR e valore normale

In assenza di una disciplina speciale, il conferimento di partecipazioni costituisce un'operazione realizzativa. L'art. 9 del TUIR assimila il conferimento alla cessione a titolo oneroso: il corrispettivo non è rappresentato da denaro, ma dalle partecipazioni ricevute o, più precisamente, dal valore normale dei beni conferiti secondo le regole proprie dei conferimenti.

Per i conferimenti in società, il criterio ordinario porta a considerare quale corrispettivo il valore normale delle partecipazioni conferite. Ne consegue che, se il valore normale della partecipazione conferita è superiore al relativo costo fiscalmente riconosciuto, si genera una plusvalenza imponibile in capo al conferente, salvo l'eventuale applicazione di regimi di esenzione o imposizione parziale, quale il regime PEX al ricorrere dei relativi presupposti.

La disciplina speciale dell'art. 177 nasce proprio per evitare che operazioni prevalentemente riorganizzative siano ostacolate da una tassazione immediata, quando il socio non realizza una monetizzazione effettiva ma sostituisce una partecipazione diretta con una partecipazione indiretta tramite holding. Il beneficio, tuttavia, non consiste in una rinuncia definitiva al prelievo, bensì in un differimento o controllo della tassazione, che emergerà al momento di successivi atti realizzativi non coperti da regimi speciali.

3 Quadro dei regimi fiscali rilevanti

Le operazioni di conferimento e scambio di partecipazioni possono ricadere in regimi differenti. La corretta qualificazione è preliminare: non è generalmente rimessa alla scelta del contribuente la possibilità di applicare il regime ordinario in luogo del regime speciale se ricorrono i presupposti di quest'ultimo. Occorre quindi effettuare un'analisi in sequenza, partendo dalla natura dell'operazione e dai soggetti coinvolti.

Norma	Funzione	Osservazioni operative
Art. 9 TUIR	Regime ordinario di realizzo al valore normale.	Si applica quando non ricorrono i presupposti dei regimi speciali.
Art. 175 TUIR	Conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento tra soggetti in regime d'impresa.	Rileva soprattutto per conferenti imprenditori e società residenti.
Art. 177, comma 1	Permuta di partecipazioni con neutralità fiscale condizionata.	Riguarda lo scambio tramite attribuzione di azioni proprie.
Art. 177, comma 2	Conferimento di partecipazioni con realizzo controllato in caso di acquisizione, integrazione o incremento del controllo.	È il regime centrale per la costituzione di holding di controllo.
Art. 177, comma 2-bis	Estensione del realizzo controllato a partecipazioni qualificate non necessariamente di controllo.	Rilevante per holding unipersonali e familiari.
Art. 177, comma 2-ter	Regole speciali per partecipazioni detenute in società holding.	Introduce il test di qualificazione e prevalenza con approccio look-through.
Art. 177, comma 2-quater	Regole sul periodo minimo di possesso ai fini PEX.	Estende a 60 mesi il periodo rilevante per le partecipazioni conferite ex comma 2-bis.
Art. 178 TUIR	Scambi intracomunitari di partecipazioni.	Rilevante quando l'operazione coinvolge soggetti UE e ricorrono i presupposti specifici.

4 Art. 177, comma 1: permuta di partecipazioni

Il comma 1 dell'art. 177 disciplina la permuta mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere, attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni.

In presenza dei presupposti, la permuta non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile, a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre invece a formare il reddito del percipiente, ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dei regimi di esenzione o imposizione parziale previsti dal TUIR.

Si parla di neutralità fiscale condizionata perché l'effetto fiscale dipende dalla continuità del costo fiscale delle partecipazioni scambiate. Diversamente dal regime degli scambi intracomunitari, il comma 1 non prevede un limite quantitativo espresso al conguaglio in denaro; tuttavia, un conguaglio eccessivo potrebbe snaturare l'operazione, trasformandola nella sostanza in una cessione con corrispettivo monetario.

5 Art. 177, comma 2: conferimento di partecipazioni di controllo

Il comma 2 dell'art. 177 costituisce il riferimento principale per il conferimento di partecipazioni finalizzato alla costituzione di una holding di controllo. La norma si applica ai conferimenti di azioni o quote in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto della società conferita, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa la percentuale di controllo già detenuta.

Il regime non realizza una neutralità piena e automatica. La caratteristica essenziale è il c.d. realizzo controllato: ai fini della determinazione del reddito del conferente, si assume come valore di realizzo il valore della partecipazione ricevuta, determinato in funzione della corrispondente quota di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento. In termini pratici, il valore di realizzo viene collegato al valore contabile attribuito all'apporto nella conferitaria.

Se il patrimonio netto della conferitaria aumenta per un importo pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, l'operazione è fiscalmente neutrale per il conferente. Se l'incremento è superiore, emerge una plusvalenza pari alla differenza. Se l'incremento è inferiore, può emergere una minusvalenza, la cui rilevanza fiscale è però subordinata alle specifiche regole sui conferimenti minusvalenti e all'assenza dei presupposti PEX.

- Il controllo rilevante è il controllo di diritto, ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società scambiata.
- Rileva il risultato dell'operazione in capo alla conferitaria, non necessariamente la misura della singola partecipazione conferita.
- Il regime può applicarsi anche quando più conferimenti, unitariamente considerati, consentono alla conferitaria di acquisire o integrare il controllo.
- A seguito delle modifiche del D.Lgs. 192/2024 è ammesso l'incremento del controllo già esistente senza la precedente limitazione collegata all'obbligo legale o al vincolo statutario.
- La società conferita può essere residente o non residente, purché sia configurabile una verifica effettiva del controllo secondo criteri compatibili con l'art. 2359 c.c.

5.1 Requisiti soggettivi

Il soggetto conferente non incontra, in linea generale, particolari limitazioni soggettive: possono essere conferenti persone fisiche non imprenditori, soggetti esercenti attività d'impresa, società ed enti, residenti o non residenti. La particolarità del comma 2, rispetto ad altri regimi, è proprio la sua ampiezza soggettiva dal lato del conferente.

La società conferitaria deve essere valutata con maggiore attenzione. Sebbene il comma 2 non contenga una formulazione identica al comma 1, la prassi ha tradizionalmente richiesto che la conferitaria sia una società di capitali residente. È quindi prudente, in sede operativa, strutturare la holding conferitaria come S.r.l. o S.p.A. residente in Italia, salvo specifiche valutazioni in presenza di società estere o società di persone.

La società scambiata deve essere una società rientrante nell'art. 73, comma 1, lettere a) o d), del TUIR. Per le società non residenti occorre verificare la compatibilità della forma giuridica estera con il controllo assembleare di diritto. Le partecipazioni in società localizzate in Stati a fiscalità privilegiata o con limitato scambio di informazioni richiedono una valutazione ulteriore, sia ai fini della prova del controllo sia ai fini dell'eventuale applicabilità del regime PEX.

5.2 Conferimenti collegati e operazione unitaria

Un caso frequente nella pratica è il conferimento contestuale, da parte di più soci, di partecipazioni singolarmente inferiori al controllo, ma complessivamente idonee a consentire alla holding l'acquisizione della maggioranza dei voti. In tali casi il regime del comma 2 può applicarsi anche ai singoli conferimenti, purché essi siano parte di un disegno unitario.

La prova dell'unitarietà dell'operazione dovrebbe emergere dalla documentazione societaria e contrattuale: progetto comune, delibere coordinate, atto unico o atti contestuali, clausole di efficacia interdipendente, medesima finalità riorganizzativa. In assenza di tali elementi, l'Amministrazione finanziaria potrebbe qualificare i conferimenti come operazioni autonome e negare il regime speciale ai conferimenti che, singolarmente considerati, non consentono l'acquisizione o integrazione del controllo.

È opportuno evitare sequenze frammentate prive di un razionale documentato. Quando la costituzione della holding avviene in funzione di passaggio generazionale, governance unitaria o futura apertura del capitale, tali finalità devono essere rese esplicite negli atti e nei verbali.

5.3 Incremento del controllo già esistente

Il regime del comma 2 si applica anche quando la conferitaria già detiene il controllo di diritto della società scambiata e, per effetto del conferimento, incrementa la propria percentuale di controllo. La modifica normativa ha eliminato il precedente vincolo che subordinava l'incremento del controllo alla presenza di un obbligo legale o di un vincolo statutario.

L'apertura è rilevante nella pratica perché consente di accentrare nella holding anche partecipazioni minoritarie residue, detenute da soci persone fisiche o da altri soggetti, senza dover necessariamente ricorrere a operazioni di cessione o a strutture artificiose. In tali casi occorre comunque determinare correttamente il valore di realizzo in base all'incremento del patrimonio netto della conferitaria e verificare la coerenza del trattamento contabile.

5.4 Nuda proprietà, usufrutto e diritti parziari

Il conferimento di diritti parziari richiede particolare cautela. Poiché il presupposto del comma 2 è l'acquisizione o l'incremento del controllo di diritto, occorre verificare a chi spettino i diritti di voto. Il conferimento della sola nuda proprietà, se il diritto di voto spetta all'usufruttuario, non consente di attribuire alla conferitaria voti utili al controllo; viceversa, la nuda proprietà munita di voto può assumere rilievo.

Il conferimento del solo usufrutto presenta una criticità diversa: l'usufruttuario esercita il voto, ma non sempre assume la posizione di socio titolare della partecipazione. Nella prassi, il conferimento contestuale di nuda proprietà e usufrutto da parte dei rispettivi titolari può consentire alla conferitaria di acquisire la piena partecipazione, con attribuzione ai conferenti di partecipazioni nella holding in proporzione ai valori economici dei diritti conferiti. L'impostazione deve tuttavia essere valutata caso per caso, anche in funzione dello statuto e della disciplina civilistica applicabile.

5.5 Azioni proprie della società scambiata

Quando la società scambiata possiede azioni proprie, la verifica del controllo di diritto deve considerare il regime civilistico dei diritti di voto sospesi. Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie sono generalmente conteggiate ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi; per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il trattamento può differire. La verifica deve essere condotta sullo statuto, sulla categoria di società e sul concreto funzionamento assembleare.

In sede operativa è opportuno predisporre un prospetto dei diritti di voto effettivamente esercitabili prima e dopo il conferimento, evidenziando l'effetto delle azioni proprie, di eventuali categorie di quote o azioni, patti parasociali, diritti particolari ex art. 2468 c.c. e clausole statutarie che possano incidere sul governo societario.

6 Determinazione del valore di realizzo e incremento del patrimonio netto

Nel realizzo controllato il dato decisivo è l'incremento di patrimonio netto della conferitaria conseguente al conferimento. Tale incremento può essere imputato a capitale sociale, a sovrapprezzo o, in particolari configurazioni, a riserva di patrimonio netto, purché l'operazione sia coerente con la disciplina civilistica e con la corretta rappresentazione contabile dell'apporto.

La possibilità di imputare l'apporto in modo differenziato tra capitale e sovrapprezzo è rilevante nei conferimenti effettuati da più soci, quando si intende preservare un determinato rapporto partecipativo nella holding. L'attribuzione di sovrapprezzi differenziati deve però essere giustificata da ragioni economiche, dalla valorizzazione delle partecipazioni conferite e dalla necessità di rispettare gli equilibri proprietari.

Il valore di realizzo non è necessariamente il valore normale della partecipazione conferita. Il regime consente di assumere un valore inferiore al valore normale, purché civilisticamente ammissibile e supportato da adeguata valutazione. In ogni caso il valore attribuito al conferimento non può essere arbitrario: la relazione di stima o la documentazione valutativa deve dimostrare che il valore iscritto dalla conferitaria non eccede il valore effettivo del bene conferito.

Situazione	Effetto fiscale	Nota operativa
Incremento PN = costo fiscale	Nessuna plusvalenza imponibile; neutralità indotta.	È il caso più frequente nelle riorganizzazioni familiari.
Incremento PN > costo fiscale	Plusvalenza imponibile pari alla differenza tra incremento PN e costo fiscale.	Il realizzo è controllato ma non necessariamente neutrale.
Incremento PN < costo fiscale	Possibile minusvalenza; deducibilità subordinata alla corrispondenza con il minor valore normale e all'assenza del regime PEX.	Richiede forte supporto valutativo.
Incremento PN < valore normale ma > costo fiscale	Plusvalenza calcolata sul valore di realizzo contabile, non sul valore normale.	Il beneficio consiste nella riduzione della plusvalenza rispetto al regime ordinario.

7 Conferimenti minusvalenti

I conferimenti minusvalenti sono quelli in cui il valore contabile di iscrizione della partecipazione presso la conferitaria, rilevante come valore di realizzo, è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al conferente. La disciplina riformata ha chiarito che la presenza di una minusvalenza non impedisce di per sé l'applicazione dell'art. 177.

La minusvalenza è fiscalmente rilevante solo nei limiti in cui corrisponde a un minor valore normale effettivo della partecipazione. In altri termini, non è sufficiente iscrivere la partecipazione a un valore inferiore al costo fiscale per ottenere la deduzione: occorre che il valore normale della partecipazione sia anch'esso inferiore al costo fiscale. Se il valore normale è superiore al costo fiscale, la minusvalenza contabile deve essere sterilizzata fiscalmente.

Inoltre, se ricorrono i presupposti PEX, la minusvalenza è indeducibile secondo le regole ordinarie. La verifica del regime PEX resta quindi essenziale anche nei conferimenti minusvalenti.

Dati	Effetto contabile	Trattamento fiscale
Costo fiscale 100; valore normale 80; iscrizione 90	Minusvalenza contabile 10	Deducibile nei limiti del minor valore effettivo; valore normale inferiore al costo.
Costo fiscale 100; valore normale 95; iscrizione 90	Minusvalenza contabile 10	Rilevanza fiscale limitata a 5, perché il minor valore effettivo è 100 - 95.
Costo fiscale 100; valore normale 110; iscrizione 90	Minusvalenza contabile 10	Minusvalenza non effettiva; da sterilizzare fiscalmente.
Costo fiscale 100; valore normale 80; iscrizione 90; partecipazione PEX	Minusvalenza contabile 10	Minusvalenza indeducibile se opera il regime PEX.

8 Art. 177, comma 2-bis: partecipazioni qualificate non di controllo

Il comma 2-bis estende il meccanismo del realizzo controllato anche al conferimento di partecipazioni qualificate che non consentono alla conferitaria di acquisire il controllo della società conferita. La ratio è favorire operazioni di riorganizzazione e ricambio generazionale anche quando il singolo socio detenga una partecipazione significativa, ma non di controllo.

La disciplina è residuale rispetto al comma 2: se il conferimento consente alla conferitaria di acquisire o incrementare il controllo di diritto, trova applicazione il comma 2. Il comma 2-bis opera invece quando la partecipazione conferita è qualificata, ma non realizza l'effetto di controllo richiesto dal comma 2.

Le soglie di qualificazione sono superiori al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria oppure superiori al 25% del capitale o patrimonio. Per le società quotate le soglie scendono rispettivamente al 2% dei diritti di voto e al 5% del capitale o patrimonio. La verifica deve essere effettuata in relazione alla singola partecipazione conferita da ciascun conferente: non è sufficiente sommare partecipazioni sotto soglia conferite da più soggetti.

La società conferitaria deve essere esistente o di nuova costituzione e partecipata unicamente dal conferente. Se il conferente è una persona fisica, la conferitaria può essere partecipata dal conferente e dai suoi familiari individuati dall'art. 5, comma 5, del TUIR, cioè coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Il requisito deve essere verificato al momento del conferimento; eventuali modifiche successive della compagine richiedono una valutazione antiabuso, soprattutto se programmate fin dall'origine.

Fattispecie	Condizione	Nota operativa
Società non quotata	> 20% diritti di voto oppure > 25% capitale/patrimonio	La soglia deve essere verificata per ciascun conferente.
Società quotata	> 2% diritti di voto oppure > 5% capitale/patrimonio	Non si applicano le soglie ordinarie delle non quotate.
Conferitaria unipersonale	Partecipata solo dal conferente	Tipica holding personale.
Conferitaria familiare	Conferente persona fisica e familiari ex art. 5, comma 5, TUIR	Tipica holding di famiglia.

9 Conferimento di partecipazioni detenute in società holding: comma 2-ter

Il comma 2-ter disciplina il caso in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni detenute in una società holding. La finalità è evitare che il regime del comma 2-bis sia utilizzato per conferire partecipazioni formalmente qualificate in una holding, ma sostanzialmente riferibili a partecipazioni sottosoglia nelle società operative sottostanti.

La disciplina si applica quando la partecipazione conferita riguarda una società non quotata che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati dall'art. 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), del TUIR. La qualificazione della holding avviene considerando la prevalenza del valore contabile delle partecipazioni possedute rispetto al totale dell'attivo.

Per applicare il comma 2-bis al conferimento di partecipazioni in holding, le soglie di qualificazione devono essere verificate sulle partecipazioni detenute direttamente dalla holding oppure indirettamente tramite società controllate che siano anch'esse holding. Nella determinazione delle percentuali e dei valori contabili si tiene conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

La verifica non riguarda indiscriminatamente tutte le società partecipate, ma le partecipazioni rilevanti ai fini del test. Una volta selezionate le partecipate rilevanti, occorre eseguire il test di prevalenza: il valore contabile delle partecipazioni sopra soglia deve essere superiore al 50% del valore contabile complessivo delle partecipazioni rilevanti. Per le subholding controllate si applica l'approccio look-through: il patrimonio netto della subholding è sostituito, ai fini del test, dal valore dei patrimoni netti delle società operative sottostanti, tenendo conto della demoltiplicazione.

Non si applicano condizioni aggiuntive se la società holding la cui partecipazione è oggetto di conferimento è quotata, poiché in tale ipotesi è ritenuto meno significativo il rischio di interposizione volto ad aggirare le soglie del comma 2-bis.

9.1 Esempio di test look-through

Si ipotizzi che il socio Tizio detenga il 30% di Holding Alfa, non quotata. Holding Alfa detiene direttamente il 40% di Beta S.r.l. e il 10% di Gamma S.r.l.; inoltre controlla al 100% Subholding Delta, che detiene il 60% di Epsilon S.r.l. e il 15% di Zeta S.r.l. Per verificare l'accesso al comma 2-bis, non è sufficiente guardare al 30% detenuto da Tizio in Alfa: occorre verificare se, a valle della holding, le partecipazioni rilevanti superano le soglie richieste.

Partecipata	Percentuale	Esito soglia	Valore
Beta S.r.l.	40% diretto	Sopra soglia	Valore contabile rilevante 4.800.000
Gamma S.r.l.	10% diretto	Sotto soglia	Valore contabile rilevante 4.320.000
Epsilon S.r.l.	60% tramite Delta controllata	Sopra soglia	Valore contabile rilevante 5.760.000
Zeta S.r.l.	15% tramite Delta controllata	Sotto soglia	Valore da valutare secondo il perimetro del test

Nell'esempio, se il valore contabile complessivo delle partecipazioni rilevanti è pari a 14.880.000 e il valore delle partecipazioni sopra soglia è pari a 10.560.000, il rapporto è 70,97%. Il test di prevalenza è quindi superato, poiché il valore delle partecipazioni qualificate eccede il 50% del valore delle partecipazioni rilevanti. In presenza degli ulteriori requisiti, il conferimento può accedere al regime di realizzo controllato.

10 Regime PEX e periodo minimo di possesso

Il rapporto tra conferimento di partecipazioni e regime PEX è centrale. In linea generale, ai fini della successiva cessione della partecipazione oggetto di conferimento, il periodo di possesso delle azioni o quote ricevute in cambio decorre dalla data di perfezionamento giuridico del conferimento. Non si eredita automaticamente il precedente periodo di possesso maturato dal conferente sulla partecipazione conferita.

Per i conferimenti di partecipazioni ai sensi del comma 2-bis, il comma 2-quater introduce una regola rafforzata: in capo alla conferitaria, il minimum holding period ai fini PEX è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello della cessione delle partecipazioni conferite. La cessione effettuata prima del decorso dei cinque anni può generare una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile secondo le regole ordinarie.

La ratio è evitare che una persona fisica trasferisca partecipazioni plusvalenti a una holding in regime di realizzo controllato e proceda subito dopo alla cessione, beneficiando del regime IRES/PEX in luogo della tassazione propria delle persone fisiche. In sede di pianificazione, la tempistica di eventuali cessioni successive deve quindi essere valutata con estrema attenzione.

Ulteriore presidio antielusivo riguarda il conferimento di partecipazioni di collegamento prive dei requisiti PEX in cambio di partecipazioni che invece potrebbero acquisire tali requisiti. In tali situazioni può trovare applicazione il regime ordinario del valore normale, in quanto il legislatore intende evitare la trasformazione di partecipazioni non PEX in partecipazioni potenzialmente PEX mediante il conferimento.

11 Costituzione di holding: finalità e struttura operativa

La costituzione di una holding mediante conferimento di partecipazioni può rispondere a molteplici finalità economiche. Le più frequenti sono la gestione unitaria delle partecipazioni, la semplificazione della governance, la separazione tra proprietà e gestione operativa, la centralizzazione della finanza di gruppo, la protezione e segregazione del patrimonio, il passaggio generazionale e la preparazione di operazioni straordinarie future.

La holding può essere unipersonale, familiare o pluripersonale. Nel caso di holding di famiglia, occorre valutare attentamente la composizione iniziale e prospettica della compagine, i diritti dei familiari, le regole di circolazione delle quote, la governance, le clausole di co-vendita e trascinamento, le clausole antistallo, la disciplina dei finanziamenti soci, le politiche di distribuzione dei dividendi e le modalità di reinvestimento della liquidità.

Dal punto di vista tributario, la holding consente spesso una più efficiente gestione dei dividendi e dei flussi finanziari infragruppo. Tuttavia, la convenienza fiscale non deve essere l'unica finalità dell'operazione. Devono emergere ragioni extrafiscali non marginali: governo unitario, continuità aziendale, razionalizzazione partecipativa, pianificazione successoria, accesso a finanza, ingresso di investitori, sviluppo di nuove attività o gestione attiva della tesoreria.

La holding non deve restare una mera scatola interposta priva di funzioni. È preferibile che svolga attività effettive: coordinamento strategico, indirizzo finanziario, controllo di gestione, gestione dei rapporti bancari, approvazione di budget, valutazione degli investimenti, servizi amministrativi o finanziari infragruppo, coordinamento della governance delle società operative.

12 Profili civilistici e contabili

Sul piano civilistico, il conferimento di partecipazioni è un conferimento in natura. Nelle S.p.A. trova applicazione l'art. 2343 c.c., mentre nelle S.r.l. il riferimento è l'art. 2465 c.c. La relazione di stima deve attestare che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini dell'aumento di capitale e dell'eventuale sovrapprezzo. Anche quando l'apporto è imputato a riserva, occorre comunque garantire la corretta tutela del capitale e dei creditori.

Da un punto di vista contabile, per i soggetti OIC, la società conferitaria iscrive la partecipazione ricevuta in base al valore attribuito al conferimento, con contropartita nel patrimonio netto. La scelta del valore di iscrizione assume rilevanza fiscale, poiché incide sul valore di realizzo in capo al conferente ai fini dell'art. 177. È quindi necessario coordinare relazione di stima, delibere, atto di conferimento, scritture contabili e dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti IAS/IFRS, il trattamento dipende dagli standard applicabili. Se l'operazione rientra nell'ambito di una business combination, la conferitaria applica il metodo dell'acquisizione, con rilevazione di attività e passività al fair value. Le operazioni under common control, tipiche delle riorganizzazioni interne, non sono disciplinate in modo puntuale dall'IFRS 3 e possono richiedere criteri di continuità dei valori. In tali casi occorre valutare gli effetti della rappresentazione contabile sull'applicazione del realizzo controllato.

La documentazione contabile deve essere coerente con la fiscalità dell'operazione. Un disallineamento tra valore di stima, valore deliberato, valore iscritto in contabilità e valore indicato fiscalmente può costituire un profilo di rischio significativo.

12.1 Scritture contabili esemplificative

Si ipotizzi che il socio persona fisica conferisca a Holding S.r.l. una partecipazione in Alfa S.r.l. Il costo fiscale della partecipazione è 100.000; il valore di mercato stimato è 1.000.000; la holding iscrive la partecipazione per 100.000, imputando 10.000 a capitale e 90.000 a riserva sovrapprezzo.

Conto	Dare	Avere	Descrizione
Partecipazioni in Alfa S.r.l.	100.000		Iscrizione dell'attività finanziaria conferita
Capitale sociale		10.000	Aumento nominale del capitale
Riserva sovrapprezzo / riserva da conferimento		90.000	Contropartita di patrimonio netto

In questa configurazione, l'incremento di patrimonio netto della conferitaria è pari al costo fiscale della partecipazione in capo al conferente. In presenza dei requisiti dell'art. 177, comma 2, non emerge plusvalenza imponibile, nonostante il valore di mercato sia superiore.

13 Profili antiabuso

L'utilizzo del regime di realizzo controllato deve essere coerente con la ratio della norma. Il rischio antiabuso emerge soprattutto quando il conferimento è seguito da cessioni, scissioni, fusioni, donazioni, ulteriori conferimenti o distribuzioni di dividendi che producono un vantaggio fiscale non coerente con la finalità riorganizzativa dichiarata.

Ai fini dell'abuso del diritto occorre verificare congiuntamente tre elementi: la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica dell'operazione e l'essenzialità del vantaggio fiscale. L'analisi deve partire dal vantaggio indebito: non ogni risparmio d'imposta è abusivo, ma solo quello contrario alla ratio delle norme fiscali o ai principi dell'ordinamento.

Le operazioni propedeutiche finalizzate a soddisfare le condizioni per il realizzo controllato non sono automaticamente abusive. Possono essere fisiologiche, ad esempio, cessioni o donazioni preventive volte a raggiungere le soglie, trasferimenti di partecipazioni ostative o riassetti proprietari necessari alla costituzione della holding. Il rischio cresce quando tali passaggi sono circolari, privi di autonomia economica o destinati esclusivamente a creare artificiosamente le condizioni per il regime agevolato.

Sono indicatori positivi di sostanza economica: effettiva modifica dell'assetto proprietario o della governance, avvio di un passaggio generazionale, gestione unitaria del gruppo, centralizzazione della tesoreria, nuove attività svolte dalla holding, clausole statutarie di stabilizzazione, riduzione dei conflitti tra soci, maggiore capacità di accesso al credito o preparazione di un piano industriale di gruppo.

Sono invece indicatori di rischio: holding priva di funzioni, immediata cessione della partecipazione conferita, distribuzione di cassa senza ragioni finanziarie, scissioni asimmetriche utilizzate per ottenere lo stesso risultato del conferimento evitando la tassazione, conferimenti di partecipazioni sottosoglia mediante società interposte, conferimenti di soli diritti parziari non idonei a trasferire la posizione partecipativa richiesta dalla norma.

14 Esempi pratici

Esempio 1 - Costituzione di holding di controllo con neutralità indotta

Tizio possiede il 100% di Alfa S.r.l. con costo fiscale pari a 50.000 e valore economico pari a 1.500.000. Tizio costituisce Holding Tizio S.r.l. e conferisce il 100% di Alfa. La holding iscrive la partecipazione per 50.000, imputando 10.000 a capitale e 40.000 a riserva. La holding acquisisce il controllo di diritto di Alfa. Il valore di realizzo ai fini fiscali è pari a 50.000, cioè all'incremento di patrimonio netto della conferitaria. Non emerge plusvalenza, pur in presenza di un valore economico molto superiore.

L'operazione è coerente se la holding svolge funzioni effettive: governance, pianificazione finanziaria, gestione dei dividendi, eventuale ingresso futuro dei figli o di investitori. È opportuno che tali ragioni emergano da verbali e relazione illustrativa.

Esempio 2 - Conferimento con emersione di plusvalenza controllata

Caio detiene il 60% di Beta S.r.l. con costo fiscale 100.000 e valore normale 900.000. Conferisce la partecipazione in Holding Caio S.r.l., che la iscrive per 300.000. La holding acquisisce il controllo di diritto. Il valore di realizzo è 300.000; la plusvalenza imponibile è 200.000. Il regime è comunque favorevole rispetto al regime ordinario, che avrebbe assunto il valore normale di 900.000 e generato una plusvalenza di 800.000.

La scelta di iscrivere la partecipazione a 300.000 deve essere compatibile con la relazione di stima e con le regole civilistiche. Non è necessario iscrivere al valore massimo, ma il valore deliberato deve essere difendibile.

Esempio 3 - Tre soci con partecipazioni del 18%

Tizio, Caio e Sempronio detengono ciascuno il 18% di Gamma S.r.l. e conferiscono contestualmente le proprie partecipazioni in Holding Gamma S.r.l. La holding acquisisce complessivamente il 54% dei diritti di voto. Sebbene ciascun conferimento sia inferiore al controllo, i tre conferimenti possono rientrare nel comma 2 se risultano parte di un'operazione unitaria.

Operativamente è opportuno che i conferimenti siano formalizzati nello stesso atto o in atti contestuali, con efficacia coordinata e con un progetto unitario che evidenzi l'obiettivo di acquisizione del controllo da parte della holding.

Esempio 4 - Holding familiare con partecipazione qualificata non di controllo

Il padre detiene il 30% di Delta S.r.l., mentre altri soci terzi detengono il restante 70%. Il padre conferisce il 30% in una holding familiare partecipata dal padre e dai due figli. La holding non acquisisce il controllo di Delta, ma la partecipazione conferita supera le soglie del comma 2-bis. Se la holding è partecipata solo dal conferente e dai familiari rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, TUIR, il conferimento può accedere al realizzo controllato.

In tale ipotesi assumono rilievo le clausole statutarie della holding: diritti dei figli, limiti alla circolazione, governance, regole decisionali e disciplina del futuro passaggio generazionale.

Esempio 5 - Conferimento di partecipazione in holding e test di prevalenza

Mevia detiene il 35% di Holding H, non quotata, che possiede varie partecipazioni operative. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, occorre verificare se le partecipazioni detenute da H direttamente o tramite subholding controllate superano le soglie di qualificazione e se il valore delle partecipazioni sopra soglia supera il 50% del valore contabile delle partecipazioni rilevanti. Se il test è superato, il conferimento della partecipazione in H può beneficiare del realizzo controllato; se il test non è superato, l'operazione ricade nel regime ordinario, salvo altri regimi applicabili.

La verifica deve essere documentata con prospetti che riportino: catena partecipativa, percentuali dirette e indirette, eventuale demoltiplicazione, valore contabile dei patrimoni netti e calcolo del rapporto di prevalenza.

Esempio 6 - Conferimento minusvalente

La società Alfa detiene una partecipazione con costo fiscale 1.000.000. Il valore normale stimato è 850.000. La partecipazione viene conferita a Holding Alfa S.r.l. e iscritta per 900.000. La minusvalenza contabile è pari a 100.000; tuttavia, il minor valore normale effettivo è 150.000. In assenza di PEX, la minusvalenza di 100.000 può essere rilevante. Se invece il valore normale fosse 950.000, la deducibilità sarebbe limitata a 50.000. Se la partecipazione fosse PEX, la minusvalenza sarebbe indeducibile.

La perizia assume in questo caso un ruolo decisivo: deve supportare il minor valore normale e non limitarsi a giustificare il valore contabile prescelto.

Esempio 7 - Usufrutto e nuda proprietà

Il padre detiene l'usufrutto con diritto di voto sul 60% di Alfa S.r.l.; il figlio detiene la nuda proprietà. Se il solo figlio conferisce la nuda proprietà priva del voto, la holding non acquisisce il controllo di diritto e il comma 2 non è applicabile. Se padre e figlio conferiscono contestualmente usufrutto e nuda proprietà, con attribuzione di partecipazioni nella holding in proporzione ai valori dei rispettivi diritti, l'operazione può essere valutata diversamente, ma richiede un'attenta analisi civilistica e fiscale.

È necessario verificare lo statuto di Alfa, la disciplina del diritto di voto, la titolarità della qualità di socio e la natura delle partecipazioni assegnate dalla holding ai conferenti.

15 Procedura operativa consigliata

La corretta gestione dell'operazione richiede un percorso documentale ordinato. La fase fiscale non può essere separata dalla fase civilistica e contabile: valore di stima, delibere, atto notarile, scritture contabili e dichiarazione devono essere coerenti.

Fase	Attività	Controlli
1	Analisi preliminare	Identificazione conferenti, società target, conferitaria, percentuali, diritti di voto e finalità economiche.
2	Verifica del regime	Individuazione del comma applicabile: art. 9, 175, 177 comma 1, comma 2, comma 2-bis, comma 2-ter o art. 178.
3	Analisi controllo / soglie	Prospetto dei voti, del capitale, dei diritti particolari, delle partecipazioni dirette e indirette.
4	Valutazione	Relazione di stima o perizia, valore normale, valore contabile prescelto e confronto con costo fiscale.
5	Delibere e statuto	Aumento capitale, sovrapprezzo, riserve, clausole di governance, diritti dei soci, patti parasociali.
6	Atto di conferimento	Coerenza tra valori, soggetti, oggetto conferito, partecipazioni assegnate e regime fiscale dichiarato.
7	Contabilizzazione	Iscrizione della partecipazione, incremento del patrimonio netto e rilevazione di eventuali componenti fiscali.
8	Dichiarazione fiscale	Gestione plusvalenze/minusvalenze, prospetti extracontabili, PEX, monitoraggio holding period.
9	Presidio antiabuso	Formalizzazione delle ragioni extrafiscali e verifica di operazioni successive già programmate.

Appendice operativa - approfondimenti e controlli di dettaglio

A.1 Lettura sistematica dell'art. 177 TUIR

Nella gestione professionale dell'operazione è utile leggere l'art. 177 non come norma unica e indistinta, ma come insieme di regimi con presupposti e conseguenze diverse. Il comma 1 riguarda la permuta e si basa sulla continuità del costo fiscale; il comma 2 riguarda il conferimento di partecipazioni che consentono l'acquisizione, integrazione o incremento del controllo; il comma 2-bis estende il meccanismo a partecipazioni qualificate non di controllo; il comma 2-ter introduce regole specifiche per le partecipazioni detenute in holding; il comma 2-quater disciplina il periodo di possesso ai fini dell'applicazione del regime PEX.

L'errore più frequente è applicare il comma 2-bis quando, in realtà, la conferitaria acquisisce il controllo e ricorrono i presupposti del comma 2. In tal caso il regime di riferimento resta il comma 2. Il comma 2-bis deve essere trattato come disciplina residuale, destinata ai conferimenti di partecipazioni qualificate ma non idonee a trasferire o incrementare il controllo di diritto.

Norma	Operazione	Presupposto	Effetto
Comma 1	Permuta	Acquisizione/integrazione/incremento controllo mediante attribuzione di azioni proprie	Neutralità fiscale condizionata alla continuità del costo
Comma 2	Conferimento	Acquisizione, integrazione o incremento del controllo di diritto	Valore di realizzo controllato sulla base dell'incremento di patrimonio netto
Comma 2-bis	Conferimento qualificato	Partecipazione qualificata non di controllo e conferitaria unipersonale/familiare	Realizzo controllato con condizioni più selettive
Comma 2-ter	Holding	Partecipazione conferita in società holding non quotata	Test soglie/prevalenza e approccio look-through
Comma 2-quater	PEX	Successiva cessione della partecipazione conferita ex comma 2-bis	Holding period rafforzato sino al sessantesimo mese

A.2 Sequenza logica di verifica

Prima di procedere con l'atto notarile, è opportuno impostare una verifica a cascata. Tale verifica consente di ridurre il rischio di applicare un regime non corretto o di trascurare condizioni che incidono sul trattamento fiscale.

- Verificare se l'operazione è una permuta o un conferimento. La permuta presuppone azioni proprie della società acquirente; il conferimento comporta l'emissione o l'attribuzione di partecipazioni della conferitaria o l'iscrizione dell'apporto a patrimonio netto.
- Verificare se la conferitaria acquisisce, integra o incrementa il controllo di diritto della società scambiata. Se la risposta è positiva, la disciplina di riferimento è il comma 2.
- Se non vi è controllo, verificare se la partecipazione conferita è qualificata secondo le soglie del comma 2-bis. La verifica deve essere individuale per ciascun conferente.
- Se la partecipazione è detenuta in una holding non quotata, applicare il comma 2-ter e predisporre il prospetto look-through, tenendo conto della demoltiplicazione.
- Verificare se le partecipazioni conferite possiedono o meno i requisiti PEX e quale sarà il periodo minimo di possesso in capo alla conferitaria.
- Valutare eventuali operazioni successive già programmate: cessione, scissione, fusione, donazione, distribuzione di dividendi, finanziamenti infragruppo o ingresso di terzi.

A.3 Holding familiare: statuto e governance

La holding familiare costituita mediante conferimento di partecipazioni non deve essere impostata soltanto in funzione del beneficio fiscale. Lo statuto rappresenta il documento più importante per dimostrare la reale finalità organizzativa dell'operazione. È opportuno che lo statuto regoli espressamente le modalità di gestione della partecipazione nella società operativa, i poteri dell'organo amministrativo, le soglie decisionali, la circolazione delle quote e le clausole di soluzione dei conflitti.

Nelle holding partecipate da genitori e figli, o da più rami familiari, devono essere valutate clausole di gradimento, prelazione, co-vendita, trascinamento, lock-up, cause di esclusione, diritti particolari, quorum rafforzati per operazioni straordinarie, regole di distribuzione degli utili e obblighi informativi. Tali clausole rafforzano la sostanza economica dell'operazione, perché dimostrano che la holding serve a governare in modo ordinato il patrimonio partecipativo e non solo a trasferire plusvalenze in un contenitore societario.

Clausola / presidio	Funzione
Clausole di prelazione/gradimento	Evitano ingressi non graditi e preservano la natura familiare della holding.
Quorum rafforzati	Consentono di proteggere le decisioni strategiche relative alle operative.
Clausole antistallo	Garantiscono continuità decisionale in presenza di dissensi tra rami familiari.
Diritti particolari	Permettono di attribuire poteri gestori o patrimoniali differenziati, se coerenti con il progetto.
Politica dividendi	Disciplina l'utilizzo della liquidità ricevuta dalle operative e riduce il rischio di contestazioni sulla mera estrazione di cassa.
Lock-up	Rafforza la stabilità dell'assetto e la finalità di lungo periodo.

A.4 Effetti su bilancio, imposte dirette, IVA e cassa

Il conferimento di partecipazioni non produce, di regola, effetti IVA trattandosi di trasferimento di partecipazioni, ma può avere rilevanza ai fini delle imposte indirette e degli oneri notarili secondo la struttura dell'atto. Ai fini delle imposte dirette, l'effetto principale è la determinazione della plusvalenza o minusvalenza in capo al conferente. Ai fini del bilancio, l'effetto si manifesta nell'iscrizione della partecipazione presso la conferitaria e nell'incremento del patrimonio netto.

Sul piano finanziario, l'operazione non genera liquidità immediata per il conferente: il socio sostituisce la partecipazione diretta con una partecipazione nella holding. La liquidità può emergere solo successivamente, tramite distribuzione di dividendi dalla società operativa alla holding, finanziamenti infragruppo, cessione delle partecipazioni o altre operazioni. Proprio per questo la pianificazione dei flussi successivi è un aspetto essenziale della valutazione antiabuso.

Area	Impatto operativo
Bilancio conferitaria	Iscrizione della partecipazione ricevuta e incremento del patrimonio netto.
Bilancio conferente impresa	Rilevazione della partecipazione ricevuta nella holding e gestione di eventuali plus/minusvalenze.
IRPEF/IRES	Applicazione del valore di realizzo controllato o, in assenza dei requisiti, del valore normale.
PEX	Verifica dei requisiti e del periodo di possesso, con attenzione al comma 2-quater.
IVA	Operazione normalmente fuori campo o esente secondo la specifica struttura, da verificare nel caso concreto.
Cassa	Nessun incasso immediato; rilevano i flussi successivi di dividendi, finanziamenti o dismissioni.

A.5 Rapporti con gli scambi intracomunitari

Quando la società conferitaria o la società conferita sono residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, occorre verificare anche il regime degli scambi intracomunitari. Le modifiche del D.Lgs. 192/2024 hanno inciso sul coordinamento tra art. 177 e art. 178, eliminando il vincolo per cui società acquisita e società acquirente dovessero risiedere in Stati membri diversi. Ne deriva che alcune operazioni possono apparire astrattamente riconducibili sia alla disciplina domestica sia alla disciplina UE.

In chiave prudenziale, le operazioni che rientrano pienamente nella disciplina intracomunitaria devono essere analizzate prioritariamente alla luce dell'art. 178. L'art. 177 mantiene rilievo nelle ipotesi domestiche o nei casi in cui manchino i requisiti soggettivi o oggettivi per applicare la disciplina degli scambi UE. È quindi necessario predisporre una matrice di residenza dei soggetti coinvolti e verificare l'eventuale presenza di stabili organizzazioni in Italia.

A.6 Promemoria di redazione dell'atto e delle delibere

Nella redazione dell'atto e delle delibere societarie devono essere esplicitati: oggetto del conferimento, valore attribuito, modalità di imputazione a capitale e riserve, partecipazioni assegnate, efficacia dell'operazione, eventuale contestualità con altri conferimenti e motivazioni economiche. Le ragioni extrafiscali non devono essere descritte in modo generico; è opportuno indicare il progetto di governance, la funzione della holding e i benefici organizzativi attesi.

- Indicare analiticamente le partecipazioni conferite, con percentuali di capitale e diritti di voto.
- Richiamare il valore di stima e il valore di iscrizione nella conferitaria.
- Specificare la ripartizione tra capitale, sovrapprezzo e riserve.
- Descrivere l'effetto sul controllo o sulle soglie qualificate.
- Nel caso di più conferenti, evidenziare l'unitarietà dell'operazione.
- Nel caso di holding familiare, indicare la composizione della compagine e la riconducibilità ai familiari rilevanti.
- Nel caso di holding oggetto di conferimento, allegare o conservare il prospetto look-through.